

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2013-80 del 11/11/2013
Oggetto	Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione schema di Protocollo di intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche di comune interesse.
Proposta	n. PDEL-2013-84 del 28/10/2013
Struttura proponente	Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Dirigente proponente	Tibaldi Stefano
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 11 (undici) novembre 2013 (duemilatredecim), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione schema di Protocollo di intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche di comune interesse.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;

PREMESSO:

- in particolare che l'Università di Bologna ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto raccordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpa, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e della autonomia della ricerca;
- che Arpa ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con i singoli docenti vengano consolidati, al fine di ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con le funzioni proprie di Arpa;

PREMESSO INOLTRE:

- che in tale contesto con D.D.G. n. 73 del 10/11/2010 è stato approvato uno schema di Protocollo di Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, allegato alla medesima Deliberazione, per la realizzazione di una collaborazione nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
- che il suddetto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 18/11/2010, aveva validità di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione ed era rinnovabile previo accordo tra le parti;

CONSIDERATO:

- che gli Enti sottoscrittori hanno dimostrato interesse in ordine al rinnovo del Protocollo di Intesa sottoscritto, allo scopo del proseguimento della collaborazione tra i due Enti per la realizzazione di programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio, per la promozione e gestione di ricerca e innovazione attraverso progetti specifici, per scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi, per

proposte di stage e corsi formativi e per la collaborazione nella didattica, nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;

- che Arpa e Università Alma Mater Studiorum di Bologna hanno concordato un nuovo schema di Protocollo di Intesa, finalizzato a meglio definire le modalità di collaborazione tra i due Enti, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere espressamente rinnovato;

CONSIDERATO:

- che sarà demandata a successivi specifici atti, da formalizzarsi da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia, la definizione dei contenuti e delle modalità di collaborazione, così come disciplinato all'art. 5 del Protocollo sub A);
- che le convenzioni da stipularsi in attuazione del Protocollo di cui trattasi dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;
- che le suddette convenzioni saranno oggetto di specifica approvazione con apposito atto adottato dai Direttori di Nodo coinvolti;

RICHIAMATO:

- il Protocollo di Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse, approvato con D.D.G. n. 73 del 10/11/2010;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università di Bologna, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore ad interim del Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Prof. Stefano Tibaldi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93, l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Legali e Diritto Ambientale;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di una collaborazione nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere espressamente rinnovato;
3. di demandare a successivi specifici atti, da formalizzarsi da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia, la definizione dei contenuti e delle modalità di collaborazione, così come disciplinato all'art. 5 del Protocollo sub A).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott.Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ALMA MATER STUDIORUM -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E L'AMBIENTE**

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata “Università di Bologna”), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Ivano Dionigi o da suo delegato;

E

Arpa - Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito denominata “Arpa”), con sede in Bologna, Via Po n. 5, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Prof. Stefano Tibaldi;
nel prosieguo indicate singolarmente anche come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

Premesso:

- che l'Università di Bologna ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpa, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle libertà ed autonomie della ricerca;
- che l'Arpa ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con singoli docenti vengano consolidati ed ulteriormente sviluppati nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale rispondente ad una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolta dall'Università di Bologna con la funzione propria di Arpa in tema di ricerca applicata;
- che tra l'Università di Bologna e l'Arpa è già in atto una convenzione quadro, sottoscritta il 24/06/2004 per favorire lo svolgimento delle tesi di laurea e dei tirocini di studenti e neo laureati dell'Ateneo, presso le strutture dell'Agenzia stessa e presso tutte le Sezioni provinciali del territorio emiliano-romagnolo;
- che le Parti hanno sottoscritto in data 18 novembre 2010 un Protocollo d'Intesa di durata triennale finalizzato a realizzare un rapporto organico di collaborazione volto a favorire e rendere più efficace le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni;
- che in ragione dei risultati soddisfacenti conseguiti, anche in considerazione dei proficui rapporti già in essere tra Arpa e singole strutture scientifiche dell'Università di

Bologna, le Parti intendono sviluppare e consolidare ulteriormente i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

Visti

- L'art.8 della legge 341 del 1990 ai sensi del quale è previsto che possano realizzarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio ed attività formative e culturali attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- il Decreto Ministeriale 270/2004 che stabilisce che i corsi di laurea possono essere orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali;
- la Legge 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il Decreto Ministeriale 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- il Decreto MIUR n. 45 dell'8/2/2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- il "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca" dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 542/2013 del 26/06/2013;
- il DR 418/2011 dell'Università di Bologna - "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato" dell'Università di Bologna;
- lo Statuto dell'Università di Bologna;

Per quanto sopra premesso

Università di Bologna e Arpa, così come sopra rappresentate, convengono di rinnovare il Protocollo di Intesa del 18 novembre 2010 secondo le modalità di seguito descritte

Art. 1 – Obiettivi

Le Parti si impegnano ad eventualmente attivare strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione, finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con

l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

1) Ricerca

- a) programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio;
- b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;
- c) promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici;
- d) finanziamento di borse di dottorato ed assegni di ricerca con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti specifici delle aree di attività di Arpa.

2) Didattica

- e) attività formative con relativa responsabilità didattica, o anche semplici moduli, rientranti nel percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale;
- f) attività formative con relativa responsabilità didattica, o anche semplici moduli, rientranti nella formazione post lauream con particolare riferimento ai master sia di I che di II livello relativi agli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpa.

La collaborazione potrà inoltre riguardare le attività dirette al superamento dell'esame di stato, nei corsi di formazione alta e permanente, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione di ambito non medico;

- g) elaborazione di proposte di stage e accogliimento da parte di Arpa di studenti in tirocinio curriculare e tesi di laurea o di neo laureati in tirocinio post lauream, secondo le modalità previste dalla convenzione quadro citata nelle premesse, nell'ottica di estendere i rapporti di collaborazione con le strutture didattiche;
- h) elaborazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale interno dei due Enti e/o a pubblici esterni;

3) Attrezzature

- i) utilizzo di attrezzature laboratoristiche e specialistiche a fini di studio e di ricerca.

Art. 3 – Comitato di coordinamento

Per le finalità indicate nel presente Protocollo di Intesa, Università di Bologna e Arpa costituiscono un Comitato di coordinamento composto, per parte universitaria dal

Rettore o suo delegato e dai Prorettori alla Didattica e alla Ricerca nonché da rappresentanti designati dal Direttore generale di Arpa. Il Comitato, preso atto delle collaborazioni in corso, predisporrà un Piano pluriennale delle iniziative e dei progetti, che le Parti potranno sviluppare, con il conferimento delle risorse necessarie e disponibili, negli ambiti di collaborazione di cui all'art. 2.

Art. 4 – Deleghe ai Nodi di Arpa

Per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione con l'Università di Bologna di cui al presente Protocollo di Intesa Arpa si avvarrà delle strutture della Agenzia. I Direttori dei Nodi di Arpa potranno essere di volta in volta delegati dal Direttore Generale alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5 – Accordi attuativi

Le Parti si impegnano, attraverso la stipulazione di singole specifiche convenzioni, ad attuare progetti riferiti agli ambiti di cui al precedente art. 2, lettere a), b), c) e d).

Tali convenzioni, proposte dalle singole strutture universitarie interessate e approvate dai rispettivi organi secondo la normativa vigente, dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto.

I rapporti di collaborazione riguardanti lo svolgimento dei tirocini e delle tesi di laurea presso le strutture Arpa (art. 2 lettera g), sono regolati dagli atti convenzionali già sottoscritti.

Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione nell'ambito di quanto previsto all'art. 2, lett. h) e i) fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, le Parti concordano che le suddette attività potranno essere definite attraverso uno scambio di lettere tra i Responsabili delle relative funzioni, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità delle singole strutture.

Art. 6 – Attribuzione di docenza

Nei casi indicati ai punti e) ed f) le Parti concordano che, in forza del presente protocollo, l'Università di Bologna - nell'ambito della propria offerta formativa - possa attribuire, in virtù del Regolamento di Ateneo n.418/2011, la responsabilità di attività didattiche ad esperti qualificati di Arpa. In tal caso l'Università di Bologna formulerà al Direttore Generale di Arpa le proprie richieste in merito all'esigenza di personale dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento didattico del corso e dal

Regolamento per la disciplina degli incarichi di didattica D.R. 418/2011.

Qualora venga proposto da Arpa un unico nominativo per ogni attività didattica la struttura interessata verificherà il possesso delle adeguate competenze e specializzazioni necessarie per assumere la responsabilità dell'attività didattica. Nel caso vengano proposti dall'Agenzia più nominativi, la valutazione comparativa verrà effettuata dalla struttura didattica in conformità con il regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Bologna.

Il personale di cui sopra sarà designato per ciascun anno accademico dalla struttura didattica, previo nulla osta concesso per iscritto da parte del dirigente della struttura competente di Arpa.

Le Parti concordano che gli incarichi che verranno attribuiti al personale Arpa saranno conferiti gratuitamente senza oneri a carico dell'Università e saranno rinnovabili con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo n. 418/2011.

Art. 7 – Assicurazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università di Bologna con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università di Bologna contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente da Arpa impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di Arpa contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 8 – Prevenzione e Sicurezza

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo gli obblighi a carico del Datore di Lavoro della struttura ospitante ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato e custodito presso la Struttura ospitante ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto attiene lo svolgimento dei tirocini e delle tesi di laurea presso le strutture Arpa (art. 2, lett. f).

Art. 9 – Proprietà Intellettuale

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo il regime di titolarità e le modalità di sfruttamento e protezione dei risultati eventualmente scaturenti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente. Le Parti provvedono altresì a disciplinare nell'ambito delle dette convenzioni le modalità di pubblicazione e disseminazione dei risultati di interesse scientifico raggiunti nell'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2. Resta tuttavia sin d'ora inteso che ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche di cui al presente Protocollo, previa comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione entro un termine da concordare specificamente per iscritto. Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna altresì sin d'ora a dichiarare che i risultati sono stati realizzati nell'ambito delle attività del presente Protocollo.

Art.10 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che gli fossero stati comunicati in virtù del presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti

dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

Art. 11 – Durata e Recesso

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovato per un ulteriore triennio.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza. Gli indirizzi di posta elettronica delle Parti sono i seguenti:

Per Università di Bologna: scriviunibo@pec.unibo.it

Per ARPA: dirgen@cert.arpa.emr.it

Allo scopo di assicurare la conclusione dei rapporti in essere al momento del recesso, la risoluzione del Protocollo non investe i rapporti pendenti in base agli accordi attuativi dello stesso.

Art. 12 – Copie – Spese di Registrazione – Bollo

Il presente Protocollo è sottoscritto in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 Legge 241/1990. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Bologna,

Per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Rettore _____

Per Arpa Emilia-Romagna

Il Direttore Generale _____